

	Presidente	Gualtiero Mazzi
	Componenti	Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi Perissinotto
	Dirigente	Carla Combi

Deliberazione n. 13 del 22 gennaio 2020

OGGETTO: Rettifica della Delibera n. 7 del 8 gennaio 2020: "Definizione della controversia Società Agricola XXX / WIND TRE spa (GU14/132267/2019)".

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	X	
Nerino Chiereghin		X
Fabrizio Comencini	X	
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Luigi Perissinotto	X	

Preso atto altresì della presenza della dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom, che svolge le funzioni di verbalizzante;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 ed in particolare l'art. 3 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che l'avv. Gualtiero Mazzi in qualità di Presidente ha designato quale Relatore la dott.ssa Carla Combi, Dirigente del Corecom Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Richiamata la Delibera n. 7 del 8 gennaio 2020 “Definizione della controversia Società Agricola XXX / WIND TRE spa (GU14/132267/2019)”;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che, a causa di mero errore materiale, nella parte dispositiva della citata Delibera n. 7 del 2020 sono state riportate delle disposizioni completamente diverse e non conformi a quanto citato nelle premesse della sopra citata delibera;

Considerato che la formula corretta del dispositivo è la seguente: “*La società WIND Tre S.p.A. è tenuta pertanto a stornare integralmente la fattura n. 2018T000028460 del 20.01.18 (di € 227,65); la fattura n. 2018T000205564 del 19.03.18 (di € 227,65); la fattura n. 2018T000386714 del 19.05.18 (di € 227,65); la fattura n. 2018T000572892 del 21.07.18 (di € 735,23); a corrispondere l'importo di € 300,00= (trecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo. Spese compensate*”.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

di rettificare la Delibera n. 7 del 8 gennaio 2020, **sostituendo integralmente il dispositivo della stessa, con la seguente frase:** “*La società WIND Tre S.p.A. è tenuta pertanto a stornare integralmente la fattura n. 2018T000028460 del 20.01.18 (di € 227,65); la fattura n. 2018T000205564 del 19.03.18 (di € 227,65); la fattura n. 2018T000386714 del 19.05.18 (di € 227,65); la fattura n. 2018T000572892 del 21.07.18 (di € 735,23); a corrispondere l'importo di € 300,00= (trecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo. Spese compensate*”.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del “Regolamento”, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

f.to Carla Combi

Il Presidente

f.to Gualtiero Mazzi

Il verbalizzante

f.to Carla Combi